

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 12 marzo 2008 -
Modalita' attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di
lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
(GU n. 110 del 12-5-2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;

Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del
riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art.
13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che
ha riconosciuto validita' alle certificazioni rilasciate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti
atti di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai
lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro
il 15 giugno 2005, per periodi di attivita' lavorativa con
esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e,
comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai
predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257
del 1992, e successive modificazioni;

Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei
predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;

Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247
del 2007;

Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che
individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata gia'
riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione
fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma
8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi
ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio
dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte
delle imprese da attivita' di bonifica di amianto alla Regioni e alle
ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;

Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di
bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art.
9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del
1992, e successive modificazioni, sulla operativita' di detta
procedura;

Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del
1992, e successive modificazioni, nel cui contesto e' disciplinata la
predetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 2.

Procedura

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.

2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attivita' lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e' certificato dall'INAIL.

3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, e' determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

4. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:

a) della domanda di cui al comma 1;

b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;

c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo.

6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11